



La Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 2 aprile 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte del 16 giugno 2000, n.14;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54, depositata in data 17 novembre 2010, relativa alla funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

VISTA la deliberazione n. 7/2025/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la richiesta di parere a firma del Sindaco di Guardiagrele (di cui alla nota prot. n. 6739 del 17 marzo 2025, acquisita al prot. n. 889 del 18 marzo 2025 della Sezione), e la relativa nota di trasmissione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Abruzzo prot. n. 2682 del 18 marzo 2025;

VISTA l'ordinanza n. 11/2025 del 27 marzo 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Guardiagrele, con nota prot. n. 6739 del 17 marzo 2025 acquisita al prot. n. 889 del 18 marzo 2025, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali della Regione Abruzzo, ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare, il Comune richiamando il testo dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) in tema di calcolo delle tariffe, stabilite dal comma 842, inerenti al *canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* (c.d. canone unico mercatale; cfr. comma 837) e relative alle *“occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare”*, prevede il *“frazionamento per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata”*, ha formulato i tre quesiti di seguito trascritti.

Primo quesito: *“Nell'applicazione della tariffa il <frazionamento per ore> va effettuato: a) dividendo la tariffa giornaliera per 9 ore e moltiplicata per le effettive ore di occupazione e applicando la tariffa intera nel caso di occupazione superiore a 9 ore oppure b) dividendo la tariffa giornaliera per 24 ore e moltiplicata per le effettive ore di occupazione, fino a un massimo di 9 e applicando la tariffa intera nel caso di occupazione superiore a 9 ore?”*.

Secondo quesito: *“Il comma citato [ovvero il comma 843] riporta: <I comuni (...) possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 873, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe>. Un Comune che si trova nella fase di risanamento ex art. 265, comma 1 del TUEL, può applicare dette riduzioni e/o esenzioni?”*.

Terzo quesito: *“Data la natura patrimoniale del Canone Unico, un Comune che intende modificare le tariffe lo può fare anche dopo che sono trascorsi i termini per l'approvazione del bilancio con decorrenza dalla data di esecutività della delibera?”*.

Infine, l'Ente ha affermato: *“le norme riguardanti il quesito sono: art. 1, comma 843, della l. 160/2019 [rectius: 2019]; artt. 251 e 265 del TUEL; l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta di parere.

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica. I requisiti di ammissibilità soggettiva, come anche chiarito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, attengono innanzi tutto alla *“legittimazione soggettiva esterna”* e quindi alla *“legittimazione soggettiva interna”* (cfr. delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Sotto il primo profilo, l'art. 7, comma 8, legge n. 131 del 2003 prevede espressamente che la legittimazione alla richiesta spetta alle Regioni, che la esercitano direttamente, ovvero a Comuni,

Province e Città metropolitane che la formulano, di norma, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ove istituito. Con riferimento, poi, alla *“legittimazione soggettiva interna”* occorre verificare il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell’Ente.

Per quanto attiene, poi, al profilo oggettivo, giova preliminarmente ricordare che la richiesta di parere deve riguardare questioni interpretative riconducibili strettamente alla nozione di *“contabilità pubblica”*, deve essere formulata in termini astratti, senza riferimenti specifici alla fattispecie concreta che possano comportare una ingerenza del giudice contabile nell’attività gestionale dell’Ente, e non deve avere un contenuto idoneo a creare il pericolo di interferenze con le pronunce di altri organi giurisdizionali.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo hanno affermato che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 *“conferisce alla Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla <materia di contabilità pubblica>. Cosicché la funzione di che trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle <ulteriori forme di collaborazione>, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere <ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa [...] il concetto di contabilità pubblica – di cui l’istituto del bilancio rappresenta l’aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”*, con possibilità che detta funzione consultiva venga esercitata anche *“nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*. (cfr. delib n. 54/SSRRCO/2010).

La Sezione delle autonomie ha poi osservato che *“la funzione che [l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003] attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti concorre, d’altra parte, a privilegiare una nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto. In altre parole, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali.*

In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale [...] emerge dunque l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.” (cfr. delib. n. 5/SEZAUT/2006) e che *“è da ritenere, in primo luogo, che intanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto [...] La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini [...] può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla <materia di contabilità pubblica>. Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”*. (cfr. delib. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

“Il pericolo [...] che, attraverso l’irragionevole estensione oggettiva dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa «nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale» [ha poi] condotto all’attenzione nei confronti di un ulteriore e concorrente profilo di

ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti [...] L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica cioè un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescindendo del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto [...] più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali.” (cfr. delib. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

Pertanto, la funzione consultiva non può interferire nella concreta attività gestionale degli enti, che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, né sovrapporsi alle competenze di altri organi giurisdizionali, salvo poi il rispetto dell'ulteriore ed obbligatorio requisito della generalità ed astrattezza della questione sollevata tramite la richiesta.

1.1 Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, è soggettivamente ammissibile.

1.2 Ammissibilità oggettiva.

In ordine al primo quesito, la Sezione rileva esso ha già trovato adeguata risposta da parte di precedente deliberazione di questa Corte, alla quale il Collegio intende fare riferimento (cfr. infra, punto 2.1).

Con riferimento poi al secondo e al terzo quesito, gli stessi, formulati in termini astratti, rientrano nel perimetro della materia della contabilità pubblica in quanto attengono *principi e norme rientranti nel sistema di regolazione dell'attività finanziaria e patrimoniale dell'Ente pubblico*, anche in riferimento alla tutela degli equilibri di bilancio. I quesiti sono quindi oggettivamente ammissibili.

2. Nel merito, risposta ai quesiti.

2.1. Risposta al primo quesito.

Il primo quesito formulato dal Comune ha già trovato risposta in una precedente deliberazione di questa Corte, da ritenersi condivisibile.

Detta pronuncia, aderendo alla soluzione espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. risoluzione n. 6/DF del Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale), ha affermato che: *“l'espressione «frazionate per ore», riferita alle tariffe di base giornaliere di cui al comma 842, chiama in causa il sistema di notazione standard internazionale del tempo che suddivide il giorno in 24 ore. Inoltre, il parametro numerico che figura nella disposizione in esame è utilizzato dal legislatore quale limite orario («fino a un massimo di 9») entro cui è possibile beneficiare del frazionamento, ossia come numero massimo di ore di occupazione delle aree mercatali superato il quale la pertinente tariffa di base giornaliera avrà vocazione ad applicarsi per intero. In tal senso, l'inciso «fino a un massimo di 9» (ore) deve essere letto insieme a quello seguente «in relazione all'orario effettivo», risultando evidente la volontà del legislatore di parametrare quel limite orario al dato temporale di effettiva occupazione delle aree di che trattasi; nel senso che quell'orario effettivo non può superare le 9 ore per poter beneficiare del frazionamento de quo”* (cfr. delib. n. 160/2022/PAR della Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia).

2.2. Risposta al secondo quesito.

L'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019, sul quale verte il secondo quesito proposto dal Comune, stabilisce che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,*

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28": si tratta del canone unico c.d. mercatale. Il comma 838 prevede la sua applicazione in deroga al canone c.d. unico previsto dal comma 816 e precisa che esso "sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 [...], i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Si richiama preliminarmente la disciplina di cui agli artt. 251, 259 e 265 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), per quanto rilevante in ragione della fattispecie descritta nella richiesta di parere.

Secondo l'art. 251 del Tuel: "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto" (comma 1); "Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio" (comma 4); "Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto" (comma 5).

L'art. 259 del Tuel richiede che l'ipotesi di bilancio realizzi il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti; quanto all'attivazione delle entrate proprie, la norma si riporta alla previsione dell'art. 251 ("l'ente provvede con le modalità di cui all'art. 251") e, in particolare, prevede la riorganizzazione dei servizi relativi all'acquisizione delle entrate e l'attivazione di ogni altro cespite.

Con riferimento, poi alla fase successiva all'approvazione, l'art. 265, commi 2 e 4, del Tuel per quanto attiene al periodo di risanamento, previsto per la durata di cinque anni a far data dalla redazione del bilancio stabilmente riequilibrato, esige il rispetto delle "prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio [prevedendo in caso contrario] la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato".

Ciò premesso, al fine della corretta applicazione delle norme del Tuel sopra citate è necessario addivenire alla individuazione della natura del canone c.d. unico mercatale di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 190 del 2019.

In particolare, esso, ai sensi del comma 838, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del d. lgs. n. 507 del 1993 (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, per le ipotesi di occupazioni temporanee (COSAP), i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI).

La TOSAP e la TARI hanno natura tributaria (cfr., per la TOSAP: Corte di cassazione Sezione quinta civile 15.02.2025, n. 3861; 10.02.2025, n. 3328; 31.01.2025, n. 2381; 12.01.2025, n. 800; per la TARI: Corte di cassazione Sezione quinta civile 22.02.2025, n. 4712; 22.02.2025, n. 4710; 17.09.2024, n. 24896; 29.07.2024, n. 21181).

La natura composita del canone c.d. unico mercatale di cui all'art. 1, comma 837, si realizza quindi nella qualità di entrata sostitutiva di precedenti imposizioni anche di carattere fiscale; esso si applica

quale deroga alla normativa relativa al canone unico di cui ai precedenti commi 816 e segg. (cfr. *supra*, art. 1, comma 838 cit.).

Considerata quindi la natura sostanzialmente tributaria e derogatoria nei termini appena sopra richiamati, nei limiti delle *“competenze [...] modalità [...] termini e [...] limiti delle disposizioni vigenti”* potranno trovare applicazione *“le maggiorazioni, le riduzioni, graduazioni ed agevolazioni”* previste dalla legge (cfr. art. 251, comma 4, Tuel); è evidente che la fase di risanamento, seguente al dissesto, è sintomo inequivocabile di grave fragilità economico-finanziaria ed impone la massima ponderazione delle scelte al fine di garantire il rispetto e il consolidamento degli equilibri di bilancio. In tale ottica, ad ogni modo, ogni scelta dovrà comunque rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio (cfr. art. 265, comma 2, del Tuel), nell'ambito del quale avranno dovuto trovare attivazione le entrate proprie secondo le modalità di cui al già citato art. 251 (cfr. art. 259, comma 3, del Tuel).

2.3 Risposta al terzo quesito.

L' art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, peraltro richiamato dallo stesso Comune, stabilisce che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Pertanto, l'efficacia della modifica delle aliquote nel periodo d'imposta richiede necessariamente il rispetto del termine massimo per l'approvazione del bilancio stabilito dalla legislazione statale; l'approvazione successiva a tale data non può ritenersi *sic et simpliciter* efficace *“dalla data di esecutività della delibera”*.

Quanto stabilito dalla norma è coerente con il principio espresso dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto del contribuente*) secondo il quale le modifiche introdotte in materia di tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

In senso contrario non può ritenersi la natura meramente patrimoniale del canone unico, che in ogni caso risulta derivare anche dalla unificazione di precedenti tributi (per la natura tributaria del canone unico di cui all'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 cfr. delib. n. 93/2023/PAR Sez. controllo per la Puglia, che lo ricomprende nel *carico fiscale*).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Guardiagrele con nota prot. 6739 del 17 marzo 2025, acquisita al prot. n. 889 del 18 marzo 2025, rende il proprio parere nei termini sopra esposti.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Guardiagrele (CH) e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 2 aprile 2025.

L'Estensore
Andrea DI RENZO

Il Presidente
Ugo MONTELLA

Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto
Carla LOMARCO